

## NUOVI DELITTI: OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

In data 02 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto l'introduzione nel nostro codice penale del reato di "**omicidio stradale**" e del reato di "**lesioni personali stradali**", entrambi puniti a titolo di colpa.

Nel citato testo è previsto che la legge entrerà in vigore senza il periodo di quindici giorni, c.d. "*vacatio legis*", e dunque il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciò posto ritengo utile per Voi "addetti ai lavori" – cui i nuovi reati attribuiscono un ruolo, a mio avviso, sempre più importante - soffermarmi su quelle che saranno le novità significative e che seguiranno all'entrata in vigore dei citati illeciti, riservandomi sin da ora di aggiornarvi qualora dovessero emergere nel tempo ulteriori criticità nell'applicazione di tali norme.

Procediamo con ordine.

Ebbene, dopo l'art. 589 c.p. verrà inserito un ulteriore articolo, l'art. 589 bis rubricato, appunto, "Omicidio Stradale".

In particolare, per ragioni sistematiche, la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale verrà spostata nel nuovo art. 589 bis c.p., la pena prevista, tuttavia, resterà invariata (reclusione da 2 a 7 anni).

Le novità più importanti riguarderanno, però, le ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Difatti:

1. colui che mettendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **grave** (tasso alcolemico superiore a **1,5 g/L**, di cui all'art. 186, co II, lett. c), C.d.S.) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 C.d.S.) cagionerà **per colpa** la morte di una persona sarà punito con la reclusione da **8 a 12 anni**;

La **stessa pena** verrà applicata ai **conducenti professionali** alla guida di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **media**, ovvero con tasso alcolemico tra **0,8 e 1,5 g/L**;

2. colui che, invece, mettendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **media** (tasso alcolemico tra **0,8 e 1,5 g/L**, di cui all'art. 186, co II, lett. b), C.d.S.) cagionerà **per colpa** la morte di una persona sarà punito con la reclusione da **5 a 10 anni**.

La reclusione da **5 a 10 anni** verrà applicata **anche** nei confronti di coloro che alla guida di un veicolo a motore cagioneranno per colpa la morte di una persona:

- A. procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
- B. attraversando una intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano;
- C. a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso con altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutti questi casi sopra descritti (punti 1, 2 e A, B e C), sarà previsto un **aumento di pena** qualora il fatto dovesse essere commesso da:

- persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; ovvero
- persona alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, nel caso in cui l'autore del reato abbia causato **la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone** verrà applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata **sino al triplo, ma la pena non potrà superare gli anni 18**.

Sempre in tutte le ipotesi che precedono (punti 1, 2 e A, B e C), sarà prevista, invece, una **diminuzione della pena** sino alla metà nel caso in cui l'evento morte non dovesse essere conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole (contributo al verificarsi dell'evento dato alla vittima).

\*\*\*\*\*

**All'art. 589 bis c.p. seguirà un altro articolo, l'art. 589 ter c.p. che disciplinerà una specifica circostanza aggravante e che ricorrerà nel caso in cui il conducente, resosi responsabile di un omicidio stradale colposo, si dovesse dare alla fuga.**

In siffatta ipotesi l'aumento di pena andrà da **1/3 a 2/3**.

\*\*\*\*\*

Altra novità, come anticipato, sarà costituita dalla sostituzione dell'art. 590 bis c.p. che sarà rubricato "**lesioni personali stradali**".

L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali resterà invariata rispetto all'attuale disciplina normativa.

Difatti, tale articolo punirà con la reclusione da **3 mesi a 1 anno** chiunque violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale cagionerà per colpa una **lesione personale grave**.

Chi, invece, cagionerà una **lesione personale gravissima sempre violando le norme del Codice della strada** sarà punito con la reclusione da **1 a 3 anni**.

Tuttavia, sarà **eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2000 euro** in caso di **lesioni stradali gravi**.

Il novellato articolo in particolare punirà:

1. con la pena della reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni** colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **media** (tasso alcolemico **tra lo 0,8 g/L e l'1,5 g/L, art. 186, co II, lett. b, C.d.S.**) o sotto l'effetto di sostanze psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale grave;
2. con la pena della reclusione **da 2 anni a 4 anni** colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **media** (tasso alcolemico **tra lo 0,8 g/L e l'1,5 g/L, art. 186, co. II, lett. b, C.d.S.**) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.) cagioni per colpa a taluno una **lesione personale gravissima**

3. con la pena della reclusione **da 3 a 5 anni** colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **grave** (tasso alcolemico **superiore a 1,5 g/L, art. 186, co. I, lett. C), C.d.S.**) o sotto l'effetto di sostanze psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale grave;
4. con la pena della reclusione **da 4 a 7 anni** colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **grave** (tasso alcolemico **superiore a 1,5 g/L**) o sotto l'effetto di sostanze psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale gravissima;

Stessa pena – reclusione **da 3 a 5 anni** o reclusione **da 4 a 7 anni** - sarà applicata anche nei confronti di **conducenti professionali** che guidando un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico tra **l'0,8 g/L e l'1,5 g/L, art. 186, co II, lett. b, C.d.S.**) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagionino una lesione personale grave o gravissima.

La pena della reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e da 2 anni a 4 anni** sarà applicata anche nei confronti di colui che

- A. procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
- B. attraversando una intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano;
- C. a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso con altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua cagionerà nei confronti di taluno lesioni gravi o gravissime.

In tutti questi casi sopra descritti (punti 1, 2, 3, 4 e A, B e C), come per l'omicidio stradale, sarà previsto un **aumento di pena** qualora il fatto dovesse essere commesso da:

- persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata;

ovvero

- persona alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, nel caso in cui l'autore del reato abbia causato **lesioni a più persone** verrà applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata **sino al triplo, ma la pena non potrà superare gli anni 7.**

Sempre in tutte le ipotesi che precedono (punti 1, 2, 3, 4 e A, B e C) sarà prevista, invece, una **diminuzione della pena sino alla metà** nel caso in cui l'evento non dovesse essere conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole (contributo al verificarsi dell'evento dato dalla vittima).

\*\*\*\*\*

Orbene, con riferimento al reato di lesioni stradali colpose e nello specifico dalla lettura dell'articolo 590 bis c.p. - di cui per ora al disegno di legge - non si rinviene alcuna disposizione sul regime della **procedibilità**.

Di talché sembrerebbe che le nuove fattispecie siano caratterizzate dalla procedibilità di ufficio e non dal previgente regime di procedibilità a querela, come stabiliva e stabilisce invece l'art. 590 ult. comma c.p.

\*\*\*\*\*

All'art. 590 bis c.p. seguirà un nuovo articolo, **l'art. 590 ter c.p.** che disciplinerà una specifica **circostanza aggravante** e che ricorrerà nel caso in cui il conducente, resosi **responsabile di lesioni stradali colpose**, si dovesse dare alla **fuga**.

In siffatta ipotesi l'**aumento** di pena andrà da **1/3 a 2/3** e comunque non potrà essere inferiore ai 3 anni.

\*\*\*\*\*

Al **codice penale** verranno apportate ulteriori modifiche che riguarderanno in particolare:

- criteri di computo delle circostanze: le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 (minore età) e 114 (attenuanti della partecipazione criminosa) c.p. non potranno essere messe in equivalenza o in prevalenza con le aggravanti previste nei reati di omicidio stradale, lesioni personali stradali e nei casi di fuga del conducente nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali;
- termini di prescrizione: i termini di prescrizione nei casi di omicidio stradale saranno **raddoppiati**.

\*\*\*\*\*

Modifiche importanti verranno apportate anche al **Codice di Procedura Penale**, nello specifico:

- il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali verranno inseriti tra i reati per i quali il giudice, **anche d'ufficio**, potrà disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici ex art. 224 bis, co 1, c.p.p. (perizia);
- nel caso di omicidio stradale e nel caso di lesioni personali stradali qualora il conducente si **rifiuti** di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione connessa all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare **grave o irreparabile pregiudizio alle indagini**, il prelievo **coattivo** potrà essere disposto con **decreto oralmente** e successivamente confermato per iscritto dal Pubblico Ministero. In tal caso gli ufficiali di Polizia Giudiziaria dovranno procedere all'accompagnamento del soggetto interessato presso il

presidio ospedaliero più vicino al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento; se la persona rifiuta di sottoporvisi dovrà procedersi coattivamente.

Del decreto e delle operazioni necessarie da compiersi **dovrà essere avvertito il difensore dell'interessato**, il quale avrà la facoltà di assistervi.

Se il soggetto di che trattasi è sprovvisto di difensore di fiducia, dovrà essere nominato un difensore d'ufficio.

Ad ogni modo il Pubblico Ministero dovrà chiedere la **convalida** al Giudice per le Indagini Preliminari entro le 48 ore successive; quest'ultimo, a sua volta, dovrà provvedere nelle successive 48 ore;

- sarà previsto **l'arresto obbligatorio in flagranza**, ex art. 380 c.p.p., per il **delitto aggravato** di omicidio stradale, ovvero causato a seguito di:
  - incidente provocato per guida in stato di ebbrezza pari o **superiore a 1,5 g/L** (art. 186, co II, lett. c), C.d.S.) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.) – punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni;
  - incidente provocato da **guidatore professionale** (taxi, n.c.c, autotrasportatore, autista, etc.,) in stato di ebbrezza **pari o superiore a 0,8 g/L** (art. 186, co II, lett. b), C.d.S.) o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) - punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni;
- sarà previsto, invece, **l'arresto facoltativo**, ex art. 381 c.p.p., per le ipotesi restanti di omicidio stradale per:
  - incidenti provocati per stato di ebbrezza **tra lo 0,8 g/L e l'1,5 g/L**;
  - incidenti provocati per **velocità eccessiva** (pari o superiore al doppio di quella consentita in centro urbano e comunque o su strade extra urbane ad una velocità superiore di 50 km/h di quella massima) – punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni;
  - incidente provocato per **l'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, circolazione contromano, sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamenti pedonali o della linea di mezzzeria o ancora facendo inversione di marcia in**

**prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi**

- punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni;

• nonché per il delitto aggravato di **lesioni personali stradali gravissime:**

- incidente provocato per guida in stato di ebbrezza pari o superiore a 1,5 g/L (art. 186, co II, lett. c), C.d.S.) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) – punito con la pena della reclusione da 4 a 7 anni;
- incidente provocato da guidatore professionale (taxi, n.c.c, autotrasportatore, autista, etc.) in stato di ebbrezza pari o superiore a 0,8 g/L (art. 186, co II, lett. b),C.d.S.) o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) - punito con la pena della reclusione da 4 a 7 anni.

\*\*\*\*\*

Novità di rilievo riguarderà ancora il **Codice della Strada**, nello specifico l'art. **222**.

Difatti, a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) seguirà la revoca della patente di guida, ciò anche nel caso in cui dovesse essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Al citato articolo saranno aggiunti altri due commi sulla revoca della patente.

Il primo comma che verrà inserito stabilirà la revoca della patente per omicidio stradale (**esclusa** l'ipotesi base, ovvero quella di colui che alla guida di un veicolo a motore causi un incidente violando le norme del codice della strada causerà omicidio).

L'interessato infatti non potrà conseguire una **nuova patente** di guida prima che siano decorsi **15 anni dalla revoca**.

Il termine **sarà di 10 anni** qualora al fatto abbia **concorso la condotta della vittima**.

Tale termine sarà aumentato a **20 anni** se:



- il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, C.d.S.);
- il soggetto sia stato condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 187, commi 1 e 1 bis, C.d.S.).

Ancora.

Il termine sarà ulteriormente aumentato fino a **30 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 189 C.d.S.

Il secondo comma che verrà inserito nell'art. 22 C.d.S. stabilirà, invece, che nel caso di revoca della patente per reati di **omicidio stradale (ipotesi base)** e di **lesioni personali stradali gravi e gravissime** (art. 590 bis C.p.) l'interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima di **5 anni** dalla revoca.

Siffatto termine di 5 anni sarà **raddoppiato** se:

- l'interessato sia stato condannato in precedenza per guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, C.d.S.);
- l'interessato sia stato condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 187, commi 1 e 1 bis, C.d.S.).

Il predetto termine sarà **aumentato sino a 12 anni** qualora il soggetto **non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 189, co I, C.d.S.** e si dia alla fuga.

\*\*\*\*\*

Entrambi i reati poi saranno inseriti tra le ipotesi per le quali è previsto il **ritiro** della patente, cui è collegata la sospensione provvisoria della validità della patente stessa sino ad un massimo di 2 anni.

Il prefetto potrà sospendere la patente in via provvisoria **sino a 5 anni**, qualora dovesse ravvisare **fondati** elementi di **responsabilità** del conducente.

Alla sentenza di condanna, non definitiva, potrà conseguire la proroga della sospensione della patente **sino a un massimo di 10 anni**.

Infine, qualora il **soggetto condannato per omicidio stradale o per lesioni stradali sia titolare di patente di guida** rilasciata da uno **stato estero**, alla condanna o al patteggiamento seguirà un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale - da parte del prefetto del luogo della commessa violazione - per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida.

Per concludere, tradotto in termini di infrazioni commesse, ciò significa che il rischio effettivo di andare in prigione, in custodia cautelare ovvero in espiazione di pena, sarà alto solo nei pochi casi che s'intendeva colpire originariamente e per i quali la pena prevista dalla legge sarà compresa tra 8 e 12 anni: ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro) e - per i soli conducenti di mezzi pesanti (ebbrezza media, da 0,81 a 1,5 g/l) e droga, oltre che quando le vittime sono più di una (omicidio stradale plurimo).

Da ultimo ritengo utile ricapitolare quanto sinora detto avvalendomi di una tabella esemplificativa

<b>Situazioni di fatto che possono condurre: -sia all'omicidio stradale; -sia alle lesione stradali</b>	<b>Omicidio stradale: pena e provvedimenti limitativi della libertà personale</b>	<b>Lesioni personali stradali gravi: pena</b>	<b>Lesioni personali stradali gravissime e provvedimenti limitativi della libertà personale</b>
<b>1)</b> Incidente provocato da chi guida in stato di ebbrezza alcolica pari o superiore a 1,5 g/L (Art. 186, co.I, lett. C, C.d.S) o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S)	Pena della reclusione da 8 a 12 anni  ARRESTO OBBLIGATORIO	Pena della reclusione da 3 a 5 anni	Pena della reclusione da 4 a 7 anni  ARRESTO FACOLTATIVO
<b>2)</b> Incidente causato da guidatore professionale (taxi, ncc, autotrasportatore, autista, etc.) in stato di ebbrezza pari o superiore a 0,8 g/L (art. 186, c.2, lett. b, C.d.S.) o di alterazione per assunzione di sostanze psicotrope (art. 187 C.d.S.)	Pena della reclusione da 8 a 12 anni  ARRESTO OBBLIGATORIO	Pena della reclusione da 3 a 5 anni	Pena della reclusione da 4 a 7 anni  ARRESTO FACOLTATIVO
<b>3)</b> Incidente provocato da chi guida in stato di ebbrezza inferiore a 1,5 g/L ma superiore a 0,8 g/L (art. 186, co.I, lett. b)	Pena della reclusione da 5 a 10 anni  ARRESTO FACOLTATIVO	Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni	Pena della reclusione da 2 a 4 anni
<b>4)</b> Incidente causato da chi guida a velocità eccessiva (pari o superiore al doppio di quella consentita in centro urbano e comunque o su strade extra urbane ad una velocità superiore di 50 Km/h di quella massima)	Pena della reclusione da 5 a 10 anni  ARRESTO FACOLTATIVO	Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni	Pena della reclusione da 2 a 4 anni
<b>5)</b> Incidente causato da chi guida ed ha attraversato con il semaforo rosso o circolato contromano	Pena della reclusione da 5 a 10 anni  ARRESTO FACOLTATIVO	Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni	Pena della reclusione da 2 a 4 anni
<b>6)</b> Incidente causato da chi guida ed ha sorpassato un altro mezzo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o della linea continua di mezzzeria o ha fatto inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi	Pena della reclusione da 5 a 10 anni  ARRESTO FACOLTATIVO	Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni	Pena della reclusione da 2 a 4 anni

Massimo Biffa